

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo e interruzione della prescrizione

L'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per [decreto ingiuntivo](#), ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in [giudicato](#) della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.6.2017, n. 15157

...omissis...

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di effetto permanente dell'interruzione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ. - Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di decorrenza e durata della

prescrizione ex art. 2953 c.c. - Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 653, c.p.c.".

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia "Comunque: mancanza totale di motivazione circa punti decisivi della controversia per omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5". I due motivi del ricorso sono connessi, avendo ad oggetto entrambi la questione della decorrenza del termine di prescrizione. Possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La società creditrice SSSSs ha posto in esecuzione un decreto ingiuntivo ottenuto per un credito derivante dal mancato pagamento di canoni di locazione, decreto divenuto definitivo in seguito all'estinzione del giudizio di opposizione.

L'opponente *omissis* ha eccepito la prescrizione.

Non è in discussione l'applicabilità del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c.: la stessa corte di appello ha espressamente affermato che l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice ha determinato l'acquisizione degli effetti del giudicato per il suddetto decreto, e il punto non è oggetto di censura nella presente sede.

La questione controversa riguarda esclusivamente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione dell'*actio iudicati*, individuato dal giudice di primo grado nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 654 c.p.c., e dalla corte di appello, invece, nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa contenente la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto stesso.

La soluzione adottata dalla corte di appello in proposito non risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di conversione delle prescrizioni brevi a seguito del giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c..

In base a tali principi "la prescrizione decennale da "*actio iudicati*", prevista dall'art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza nè da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014, Rv. 631866 - 01). Con riguardo alla situazione - del tutto analoga a quella in esame - del passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado in ipotesi di estinzione del giudizio di appello, si afferma addirittura che "in tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell'*actio iudicati* decorre non già dal momento in cui è intervenuto l'evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all'effetto estintivo, in quanto il combinato disposto dell'art. 2945 c.c., e art. 338 c.p.c., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonchè del principio del contraddittorio, impone che il *dies a quo* debba coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23156 del 11/10/2013, Rv. 628293 - 01; conf: Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005, Rv. 583529 - 01). Con particolare riguardo all'ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, ed in perfetta coerenza con i principi sopra richiamati, si precisa specificamente che "sia con la notifica del

ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e 2; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945 c.c., comma 2, fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c." (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13081 del 14/07/2004, Rv. 574591 - 01; nel medesimo senso, possono altresì richiamarsi: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20176 del 03/09/2013, Rv. 627873 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005, Rv. 581434 - 01, che esprimono lo stesso concetto, anche se in fattispecie parzialmente differenti).

E' d'altra parte appena il caso di osservare che non appare predicabile, già sul piano logico, l'affermazione per cui la prescrizione dell'actio iudicati, e cioè dell'azione che sorge in conseguenza del passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale che afferma definitivamente l'esistenza di un determinato diritto, possa decorrere da un momento anteriore al momento in cui si forma il suddetto giudicato, e cioè da un momento in cui detta azione non sarebbe neanche astrattamente ipotizzabile, non sussistendone il presupposto.

La sentenza impugnata che, avendo ritenuto prescritto il diritto fatto valere in executivis ha accolto l'opposizione del SSS va pertanto cassata.

L'eccezione di prescrizione dovrà essere valutata in sede di rinvio alla luce del seguente principio di diritto: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione".

Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità